



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - /PARTITA IVA 00107990574
email:ragioneria@comunemontesangiovanniinsabina.ri.it

Prot. n. 893

del 10/03/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 10.03.2021

DIVIETO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI PER I NON RESIDENTI IN MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

DATO ATTO che l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATO il "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 03.03.1995, che disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio;

CONSIDERATO che l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sua varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza di principi generali e, tra questi, il rispetto delle esigenze di pianificazione economica e territoriale;

ACCERTATO che in alcune zone del territorio di Monte San Giovanni in Sabina vengono conferiti rifiuti da parte di non residenti mediante il deposito in cassonetti e/o l'abbandono al suolo, determinando un accresciuto volume di rifiuti da gestire ed il conseguente aumento dei costi per il servizio di igiene urbana, nonché situazioni di degrado igienico-sanitario dei luoghi;

RITENUTO pertanto di vietare ai non residenti nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina ed agli operatori economico-produttivi che non hanno propria attività insediata nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina il conferimento di rifiuti nei cassonetti e/o l'abbandono dei medesimi in territorio di Monte San Giovanni in Sabina;

RICORDATO inoltre che il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti equivale ad "abbandono dei rifiuti", sia per i non residenti che per i residenti in Monte San Giovanni in Sabina, fattispecie già sanzionata dal D.Lgs.vo n. 152/2006 – art. 255 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il D.Lgs. n°152 del 03 Aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “ chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvede, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ” ;

- la sentenza del Consiglio di Stato Sen. 5 – 6 settembre 2017 n. 4230;

- l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “ Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui l'articolo 187, comma 3”;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e della igiene pubblica;

VISTO l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

è fatto divieto ai non residenti e/o non domiciliati nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina ed agli operatori economico-produttivi che non hanno propria attività insediata nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina di conferire rifiuti nei cassonetti e/o di abbandonare rifiuti in territorio di Monte San Giovanni in Sabina.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (da Euro 25 a Euro 500), salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 (*abbandono di rifiuti*) del D.Lgs.vo n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*).

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, gli organi di polizia, e ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE INFINE

che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio online, pubblicazione sul sito Internet del Comune.

che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- Alla Prefettura di Rieti;
- Alla A.S.L. di Rieti;
- Al Comando dei Carabinieri di Contigliano;
- Al Posto Fisso di Monte San Giovanni in Sabina;
-

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo),
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
(Mei Geom. Salvatore)